MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art. 62

Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

All'articolo 136, comma 1, del Codice, le parole: "i documenti di cui il ricorrerte" sono sostituite dalle seguenti: "i documenti di cui il ricorrente". All'articolo 136, comma 4, del Codice, le parole: "scadenza del termine cli deposito" sono sostituite dalle seguenti: "scadenza del termine di deposito". All'articolo 136, comma 10, del Codice, le parole: "ed anche da un tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "o da un mandatario abilitato con la partecipazione anche di un tecnico". All'articolo 136, comma 14, del Codice, dopo le parole: "o in parte" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e adotta i provvedimenti conseguenti".

Versione in vigore dal 2 settembre 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Estremi	Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-131-2010/art-62-modifiche-all-articolo-136-del-decreto-legislativo-10-febbraio-2005-n

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it